

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, autonomie LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio elettorale	tel + 39 0432 555 541 fax + 39 0432 555 525 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Prot. n. 7441/1.5.2
Circolare n. 4 bis/EL

A lista d'inoltro

Udine, 6 marzo 2013

TRASMESSA VIA MAIL e VIA PEC

oggetto: elezioni amministrative 2013. Regime delle spese di propaganda.

In vista delle elezioni provinciali e comunali fissate per il 21 e 22 aprile 2013, si ritiene utile e opportuno fornire alcune indicazioni in ordine al regime delle spese occorrenti per la propaganda elettorale.

In tale ambito, assumono un rilievo distinto le norme relative alla pubblicità delle spese elettorali e quelle relative alle limitazioni delle spese medesime.

PUBBLICITÀ DELLE SPESE ELETTORALI, DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE

La pubblicità delle spese per la propaganda elettorale dei candidati alle elezioni amministrative è disciplinata dall'articolo 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il quale, al comma 1, prevede:

"1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

2. Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste."

Il regime della pubblicità delle spese elettorali è, quindi, diverso a seconda delle categoria di appartenenza dell'ente locale:

a) nei **comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti** per i candidati alla carica di sindaco e relative liste di candidati al consiglio comunale **non è prevista alcuna pubblicità** delle spese elettorali;

b) nei **comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e i 50.000 abitanti e nelle province** è previsto che **gli statuti e i regolamenti disciplinino la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati**. Qualora lo statuto o il regolamento nulla dispongano in merito deve ritenersi che nessun obbligo sussiste in capo ai singoli candidati e alle relative liste;

c) nei **comuni con più di 50.000 abitanti** la presentazione delle candidature deve essere accompagnata dalla presentazione di un **bilancio preventivo di spesa cui i candidati e le liste intendono vincolarsi**. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale deve

essere altresì presentato e reso pubblico il relativo rendiconto. In questo caso la norma non richiede una semplice dichiarazione preventiva, espressione indubbiamente più generica, bensì un vero e proprio bilancio preventivo, termine questo che, anche per nozione comune, rappresenta qualcosa di più articolato e complesso.

A tale disciplina si aggiunge quanto disposto recentemente dalla legge 6 luglio 2012, n. 96 (*Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*) che, all'articolo 13, ha posto una serie di vincoli per la pubblicità delle spese di propaganda elettorale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Conseguentemente, **nei comuni con più di 15.000 abitanti sono ora previsti specifici tetti di spesa per la campagna elettorale e una serie di controlli successivi** (vedi terzo paragrafo).

È inoltre applicabile a tutti i candidati alle elezioni amministrative la norma di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (come da ultimo modificata dall'articolo 11, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96), sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, che dispone l'obbligo della dichiarazione dei finanziamenti o contributi ricevuti – anche sotto forma di messa a disposizione di servizi – di importo superiore a € 5.000,00. Tale dichiarazione deve essere resa congiuntamente dal candidato e da colui che ha erogato i finanziamenti entro tre mesi dalla percezione degli stessi; la stessa può essere prodotta anche a mezzo di autocertificazione.

La disposizione non si applica nel caso di finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

L'inadempimento dell'obbligo in questione è punito, ai sensi del sesto comma del sopra citato articolo 4 della legge 659/1981, con una multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici (fattispecie depenalizzata ai sensi dell'articolo 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689: cfr. Cassazione penale III Sez. n. 2250 del 24 agosto 1994 e VI Sez. n. 12729 del 17 ottobre 1994).

In materia di pubblicità delle spese elettorali occorre inoltre operare un richiamo alla disciplina che prevede l'obbligo di rendere pubbliche le spese sostenute per la propaganda elettorale da parte dei candidati eletti alla carica di presidente della provincia e consigliere provinciale e alla carica di sindaco e consigliere comunale dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti [combinato disposto degli articoli 1, comma 1, nn. 4) e 5) e 2, comma 1, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441].

Il citato articolo 2 della legge 441/1982 prevede che i candidati eletti entro tre mesi dalla proclamazione depositino una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi di importo superiore a € 5.000,00.

Gli atti citati sono pubblici e tutti gli elettori hanno diritto di prenderne visione (articolo 8 della legge 441/1982). Comuni e province regolamentano la disciplina della presentazione delle dichiarazioni, in analogia a quanto previsto dalla citata legge 441/1982 per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, comprese le procedure di diffida in caso d'inadempienza.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 41 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli Enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, e pertanto il Comune e la Provincia di Udine, sono tenuti a disciplinare,

nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. La dichiarazione, da pubblicare annualmente, nonché all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'Ente riguarda: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.

LIMITAZIONI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE NEI COMUNI CON MENO DI 15.000 ABITANTI E NELLE PROVINCE

Per le elezioni dei **sindaci e dei consigli comunali sino a 15.000 abitanti, dei presidenti delle province e dei relativi consigli provinciali, non si applicano le limitazioni alle spese per la campagna elettorale** per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, né quelle previste dalla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 per la campagna elettorale per le elezioni regionali.

In particolare, per effetto di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 515/1993, all'elezione dei sindaci e dei consigli comunali non si applicano:

1) i limiti alle spese elettorali dei candidati e l'obbligo di individuare un mandatario responsabile della raccolta dei fondi a favore dei candidati stessi (articolo 7 della legge 515/1993);

2) i limiti alle spese elettorali dei partiti e movimenti, liste o gruppi di candidati (articolo 10 della legge 515/1993);

3) le norme in materia di obbligo da parte dei partiti, movimenti, liste o gruppi di candidati di presentazione del consuntivo soggetto al controllo di un apposito collegio della Corte dei Conti, relativo alle spese per la campagna elettorale (articolo 12 della legge 515/1993);

4) le norme in materia di controllo delle spese elettorali dei candidati da parte del Collegio regionale di garanzia (articolo 13 della legge 515/1993).

In conclusione, pertanto, i candidati alle prossime elezioni provinciali e comunali dei comuni sino a 15.000 abitanti non sono tenuti al rispetto di alcun tetto di spesa per la propaganda elettorale, né lo sono i partiti di cui fanno parte.

LIMITAZIONI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE NEI COMUNI CON PIU' DI 15.000 ABITANTI

La legge 6 luglio 2012, n. 96 (*Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*) ha introdotto importanti novità in materia, disciplinando all'articolo 13 i limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti, movimenti e liste che partecipano alle elezioni comunali dei comuni con più di 15.000 abitanti.

In particolare, al fine di improntare la campagna elettorale per le elezioni comunali dei comuni di maggiori dimensioni a criteri di sobrietà e trasparenza, la legge 96/2012 prevede dei **tetti alle spese di propaganda per i soggetti citati ed una serie di controlli successivi delle spese effettuate.**

I limiti di spesa riguardano i candidati alla carica di Sindaco, di consigliere comunale ed anche i partiti, movimenti politici e liste che partecipano alla competizione.

I limiti per le spese di propaganda elettorale nei comuni con popolazione compresa fra 15.000 e 100.000 abitanti sono i seguenti:

- 1) candidato alla carica di **Sindaco**: € 25.000,00 + € 1,00 per ciascun elettore;
- 2) candidati alla carica di **consigliere comunale**: € 5.000 + € 0,05 per ciascun elettore;
- 3) **partiti, movimenti politici e liste**: escluse le spese sostenute in favore di singoli candidati, € 1,00 moltiplicato per il numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali comunali.

Come già anticipato, inoltre, per effetto dell'articolo 13 della legge 96/2012, si applicano alle elezioni comunali dei comuni con più di 15.000 abitanti una serie di disposizioni contenute nella legge 515/1993 che disciplina le limitazioni di spesa per la campagna elettorale delle elezioni politiche:

- 1) articolo 11, ai sensi del quale si intendono per spese di campagna elettorale quelle relative:
 - a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
 - b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
 - c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
 - d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
 - e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate. **Ne consegue che per rispettare i tetti di spesa più sopra indicati si dovrà comunque tenere conto anche delle spese forfettarie;**

2) articolo 7, sul mandatario elettorale. L'articolo 7 della legge 515/1993 prevede che dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, **i candidati alla carica di Sindaco e alla carica di consigliere comunale possano raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.** Per pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, si intende la pubblicazione del relativo manifesto da parte dei Sindaci, che ha luogo il 45° giorno antecedente la votazione e pertanto il 7 marzo 2013. Ne consegue che a partire dal 44° giorno antecedente il voto, ovvero **da venerdì 8 marzo 2013**, le spese per la campagna elettorale rientrano nel particolare regime previsto dall'articolo 13 della legge 96/2012. Il nominativo del mandatario deve essere comunicato al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d'appello di Trieste. La nomina va effettuata anche nell'ipotesi di raccolta di finanziamenti propri del candidato, salvo che lo stesso spenda meno di € 2.500,00, avvalendosi unicamente di denaro proprio. Solamente in tale ipotesi, l'intera disciplina sul mandatario elettorale non trova applicazione. La funzione di mandatario elettorale è esclusiva, tant'è che nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario elettorale, né questi può assumere l'incarico per più di un candidato. Concretamente, il mandatario elettorale registra le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato designante e provvede alla liquidazione delle spese elettorali, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario o postale. Nell'intestazione del conto deve essere specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato;

3) articolo 7, comma 6, che pone l'obbligo per il Sindaco e i consiglieri comunali eletti, entro tre mesi dall'avvenuta proclamazione, di presentare, al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d'appello, un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti e alle spese sostenute nel corso della campagna elettorale. Tale rendiconto deve essere sottoscritto dal candidato e dal mandatario elettorale, ove previsto. Il rendiconto va presentato anche da quei candidati che, essendosi avvalsi unicamente di fondi propri entro l'importo di € 2.500,00, non abbiano designato il mandatario elettorale. Analogo rendiconto deve essere presentato al Collegio regionale di garanzia elettorale dai candidati non eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale, entro tre mesi dalla data dell'ultima proclamazione. Nel rendiconto devono essere analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, i contributi e i servizi provenienti da persone fisiche, se di importo o valore superiore a € 5.000,00, e tutti i contributi e i servizi di qualsiasi importo o valore se provenienti da associazioni o persone giuridiche. Devono essere inoltre allegati gli estratti del conto corrente bancario o postale utilizzati dal mandatario e la documentazione giustificativa delle spese sostenute. Lo stesso articolo 7 pone anche l'obbligo di presentare al Presidente del Consiglio comunale entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti, la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 (vedi paragrafo iniziale);

4) articolo 12, il quale prevede che i partiti, movimenti politici e liste di candidati che hanno presentato proprie liste alle elezioni comunali, sono tenuti a presentare al Presidente del Consiglio comunale, per il successivo invio alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio comunale, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi dei partiti, movimenti politici e liste di candidati, è istituito presso la Sezione regionale della Corte dei Conti un apposito Collegio. I controlli effettuati da tale Collegio sono limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse;

5) articolo 13, che disciplina il Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte d'appello che, ai sensi del successivo articolo 14, riceve sia i rendiconti sia le dichiarazioni previste dall'articolo 7 della stessa legge 515/1993. **I rendiconti e le dichiarazioni si considerano approvati qualora il Collegio regionale di garanzia elettorale non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione;**

6) articolo 15, il quale sanziona le seguenti fattispecie:

a) mancato deposito del rendiconto da parte di un candidato, nonostante la diffida ad adempiere: sanzione da € 25.822,84 a € 103.291,38. Il mancato deposito del rendiconto da parte di un candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta anche la decadenza dalla carica;

b) violazione dei limiti di spesa da parte dei singoli candidati: sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente al limite previsto e non superiore al triplo di detto importo. Il superamento da parte di un candidato proclamato eletto dei limiti massimi di spesa previsti per un ammontare pari o superiore al doppio degli stessi, comporta anche la decadenza dalla carica;

c) irregolarità nei rendiconti delle spese elettorali dei candidati o mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi: sanzione da € 5.164,57 a € 51.645,69.

Si ricorda che, ai fini della dichiarazione di decadenza del consigliere eletto, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni, cui consegue tale pena accessoria, al Presidente del Consiglio comunale, il quale pronuncia la decadenza, ai sensi del regolamento consiliare. Si ricorda, inoltre, che i rendiconti e le dichiarazioni depositati sono liberamente consultabili anche da qualsiasi cittadino elettore presso l'ufficio del Collegio regionale di garanzia elettorale.

L'articolo 15 della legge 515/1993 sanziona, inoltre, le seguenti fattispecie:

a) mancata indicazione nei consuntivi delle spese elettorali effettuate da parte dei partiti, movimenti e liste che hanno presentato proprie liste alle elezioni: sanzione da € 5.164,57 a € 51.645,69;

b) superamento da parte dei partiti, movimenti politici e liste dei limiti di spesa previsti: sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto;

c) mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte da parte dei partiti, movimenti e liste: sanzione da € 50.000,00 a € 500.000,00.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie elencate, da parte rispettivamente del Collegio regionale di garanzia elettorale e della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si applicano le disposizioni generali contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

Si invita a prendere contatti con i soggetti competenti ad effettuare i controlli per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'invio

A:

Partiti della Regione;

e, p.c.:

Sindaci o Vicesindaci o Commissari dei Comuni interessati alle elezioni comunali
Presidente della Provincia di Udine
Presidente della Corte d'appello di Trieste
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il FVG